



Città di Lecce

SETTORE WELFARE - CASA - PUBBLICA ISTRUZIONE

Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 comma 3° Legge 9 Dicembre 1998 n. 431- RIMBORSO AFFITTI ANNUALITA' 2019

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI LECCE

- Vista la Legge n. 431 del 9 Dicembre 1998;
- Visto l'Atto dirigenziale della Regione Puglia n. 131 del 29/05/2020;
- Vista la D.G.C. n. 203 del 16/07/2020;
- Vista la D.G.R. n. 1724 del 22/10/2020;
- Vista la D.G.C. n. 348 del 12/11/2020;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2886 del 25/11/2020;
- Visto il D.M. LL.PP. del 07/06/1999;

Informa la cittadinanza:

che il Comune di Lecce indice BANDO DI CONCORSO per il riconoscimento di un contributo economico concesso a titolo di rimborso dei canoni di locazione corrisposti nell'anno 2019, ai sensi dell'art. 11 comma 3° della Legge n. 431/98.

ART. 1 – REQUISITI RICHIESTI

Sono ammessi al contributo di solidarietà per il pagamento del canone di fitto, previsto dal comma 3° dell'art. 11 della Legge n. 431 del 09/12/1998, da effettuarsi sulla base di apposite graduatorie Comunali dei cittadini aventi diritto al beneficio in parola, i soggetti che, alla data di pubblicazione del presente Bando di Concorso, siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- b) Per il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea, fatta salva la sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti nel presente bando di concorso, possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno;
- c) Titolarità di un contratto di locazione. Quest'ultimo dovrà avere tutti i seguenti requisiti:
 - c.1 essere riferito ad immobile collocato sul territorio del Comune di Lecce;
 - c.2 riguardare un alloggio destinato alla civile abitazione che non rientri nelle categorie catastali A1 - A8 - A9;
 - c.3 riguardare un immobile avente superficie utile non superiore ai 95 mq. fatta eccezione per i nuclei familiari composti da almeno 6 persone o che versino in situazione di particolare debolezza sociale (n. 3 figli minorenni a carico, presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne e/o di soggetto portatore di handicap con disabilità superiore al 74%);
 - c.4 essere un contratto di locazione ad esclusivo uso abitativo;
 - c.5 essere relativo ad alloggio utilizzato come residenza stabile da parte del nucleo familiare del richiedente, nell'anno di riferimento del rimborso o porzione di esso;
 - c.6 non riguardare un appartamento situato in zone di pregio, così definite da accordi comunali ai sensi dell'art. 2 comma 3, della L. n. 431/98 e Decreti Ministeriali attuativi;
 - c.7 risultare regolarmente registrato, nei modi stabiliti dalla vigente normativa, in data antecedente a quella di apertura del presente Bando di Concorso;
 - c.8 essere intestato ad uno dei componenti il nucleo familiare, salvo i casi di:
 - separazione con assegnazione della casa coniugale, da parte del Giudice, al coniuge non firmatario del contratto;
 - avvenuto decesso dell'iniziale titolare del contratto di locazione, purché originariamente accorpato al nucleo familiare del richiedente.

In caso di contratto riguardante unica unità immobiliare, ma intestato a più conduttori "non facenti parte di un unico nucleo familiare", potranno presentare istanza i singoli conduttori solo per la quota loro competente, allegando apposite ricevute dalle quali emerga chiaramente che sia stata versata la singola quota. In alternativa potrà presentare istanza di rimborso cumulativa uno solo dei conduttori intestatari del contratto, ma solo se in possesso di regolare delega firmata in originale e accompagnata da fotocopia del documento di identità degli altri conduttori intestatari del contratto medesimo, dichiarando i redditi percepiti da tutti gli intestatari del contratto;

 - c.9 riguardare una locazione avvenuta nell'anno **2019** o sua porzione;
 - c.10 essere in regola con il pagamento dell'imposta di registro per l'anno 2019;
 - c.11 non essere relativo ad alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, in quanto quest'ultimo già assoggettato alla riduzione del canone di locazione prevista dalla normativa vigente in materia.

Si specifica che potranno essere accettati anche contratti di locazione di natura transitoria, a condizione che il richiedente dimostri di aver avuto la propria residenza anagrafica presso l'abitazione condotta in locazione, per la quale richiede il rimborso dell'affitto, per tutta la durata del contratto stesso nell'anno di riferimento.

d) Residenza anagrafica nell'anno **2019** nel Comune di Lecce, e specificatamente presso l'alloggio per il quale si richiede il rimborso dell'affitto (il beneficio potrà essere riconosciuto al richiedente solo per il periodo di residenza anagrafica nell'alloggio in questione);

e) Non titolarità nell'anno **2019**, da parte del richiedente e di ciascun componente il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione in tutto il territorio nazionale, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito dalla L.R. n. 10/2014, art. 10, comma 2, tantomeno il possesso all'interno del nucleo familiare, di quote di proprietà relative allo stesso alloggio, la cui sommatoria raggiunga il 100%. ad eccezione dei seguenti casi:

1. alloggio accatastato come inagibile o esista provvedimento del Sindaco che ne dichiara l'inagibilità ovvero l'inabitabilità;
2. situazione familiare in cui i coniugi separati o divorziati, versino in condizioni di particolare disagio economico ai sensi di quanto stabilito dalla L.R. 15 Novembre 2018, n. 45, art. 6, comma 4, lett. b.

E' ammessa la richiesta di contributo, da parte dei genitori separati o divorziati che non siano assegnatari o comunque non abbiano la disponibilità della casa familiare in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, purchè siano in possesso dei seguenti requisiti:

- residenti in Puglia da almeno 5 anni;
- disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell'importo stabilito per l'assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge;
- presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 45/2017, è escluso dai benefici il genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D.L. n. 11/2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 38/2009, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.

f) Non titolarità, da parte del richiedente e di tutti i componenti il nucleo familiare dell'assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile;

g) Rientrare in una delle seguenti fasce di reddito:

g.1 Fascia a) reddito annuo complessivo dell'intero nucleo familiare non superiore a € 13.338,26 (pari a due pensioni minime INPS);

Oppure, qualora il reddito annuo complessivo del nucleo familiare sia superiore a due pensioni minime INPS:

g.2 Fascia b) reddito convenzionale annuo non superiore a € 15.250,00 (ovvero il reddito dell'intero nucleo familiare, diminuito di € 516,46 per ogni figlio a carico e calcolato nella misura del 60% qualora trattasi di redditi da lavoro dipendente o assimilati);

Si specifica che i redditi da considerare sono quelli prodotti dall'intero nucleo familiare in tutto l'anno **2019**.

Per la determinazione del reddito 2019 di ogni componente del nucleo familiare dovrà essere utilizzato, si semplifica:

- per il modello Certificazione Unica 2020, nel quadro Dati fiscali, il rigo 1 o il rigo 2;
- per il modello 730/2020, redditi 2019, il rigo 11, Quadro 730-3;
- per il modello Unico P.F. 2020 il rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del quadro RD.

Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per le indennità di accompagnamento, l'assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi (art. 3 comma 1 lettera E della L.R. n. 10/2014, integrato dalla L.R. n. 67/2017).

Qualora la composizione attuale del nucleo familiare del richiedente risultasse mutata rispetto a quella dell'anno **2019**, dovranno essere conteggiati e sommati anche i redditi complessivamente prodotti da coloro i quali hanno fatto parte del nucleo familiare dell'interessato nell'anno di riferimento del rimborso. Sarà cumulato, inoltre, il reddito prodotto nell'anno **2019** dal coniuge non legalmente separato, anche se non residente, nonché l'assegno di mantenimento del coniuge legalmente separato e dell'ex coniuge, sempre attinente l'anno del rimborso.

Ai fini del presente concorso si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e tutti coloro che risultano nello stato di famiglia anagrafico nell'anno **2019** anche se non legati da vincoli di parentela e da tutte le persone che risiedono nell'alloggio.

I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche se anagraficamente non residenti nel medesimo alloggio, tranne il caso in cui esista un provvedimento di separazione, regolarmente omologato o validato dal Giudice. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo familiare (D.P.C.M. 04/04/2001 n. 242 e s.m.i.);

h) per i cittadini con reddito pari a ZERO o insufficiente a sostenere il canone di locazione e/o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito sia superiore al 90%, dovrà essere OBBLIGATORIAMENTE compilato, pena esclusione, il punto 15 del modello A di domanda da cui si evinca:

• dichiarazione attestante la fruizione di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune (da accertare in sede di istruttoria);

oppure

• dichiarazione relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone, ad esempio: risparmi accantonati su conto corrente, libretto, buoni, etc. oppure aiuti percepiti da enti e fondazioni benefiche da specificare (**in tal caso allegare a pena esclusione, idonea documentazione**);

oppure

- dichiarazione di ricevere sostegno economico da altro soggetto (in tal caso allegare a pena esclusione, autocertificazione di quest'ultimo, corredata da fotocopia di un documento di identità valido, attestante la veridicità del sostegno fornito per l'affitto dell'anno **2019** e l'ammontare del reddito percepito nello stesso anno, che non deve essere inferiore a € 13.338,26).
- i) NON aver richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, relativamente all'anno **2019**, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale.
 - j) Il locatore dell'immobile per il quale si richiede il rimborso, non deve avere vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatario;
 - k) Sono escluse dal contributo le domande in cui uno qualsiasi dei componenti il nucleo familiare abbia beneficiato per l'anno **2019** della quota destinata all'affitto del c.d. Reddito di Cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019 n. 26 e s.m.i.

ART. 2 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Tutti gli interessati dovranno far pervenire apposita istanza, a pena di esclusione:

a.1 dal 01 al 31 dicembre 2020.

- a.2** le domande dovranno essere presentate indicando la dicitura "BANDO LEGGE 431/98 - RIMBORSO ANNO **2019**" ed utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, tramite una delle seguenti modalità:
- brevi manu c/o Ufficio Protocollo del Comune di Lecce e farà fede il timbro di accettazione;
 - tramite pec indirizzata a protocollo@pec.comune.lecce.it e farà fede la data di invio;
 - a mezzo raccomandata a/r indirizzata al Comune di Lecce e farà fede la data di spedizione. In ogni caso non saranno valutate le raccomandate che, pur essendo state spedite entro i termini, perverranno al protocollo del Comune oltre cinque giorni dalla data di scadenza del bando.

L'istanza dovrà essere obbligatoriamente corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:

- b.1** Modulo di domanda (**Mod. A**) compilato in ogni sua parte e firmato in originale;

Nota Bene: la mancata compilazione dei dati richiesti nel suddetto modello, qualora gli stessi non siano desumibili dalla documentazione allegata, comporta l'inammissibilità dell'istanza

- b.2** Copia del contratto di locazione completo e regolarmente registrato avente tutte le prerogative riportate all'art. 1 lett. "c" del presente Bando di Concorso;
- b.3** Documentazione attestante l'avvenuto pagamento del canone di affitto per l'anno **2019** o frazione di esso (copie ricevute di pagamento dell'affitto firmate dal proprietario dell'immobile o da suo legittimo delegato alla riscossione; copie bonifici bancari/postali di pagamento dell'affitto, etc.) in cui siano esplicitamente riportati tutti i seguenti dati:
- causale di pagamento
 - importo corrisposto
 - periodo della locazione a cui si riferisce il predetto importo.

In alternativa, potranno essere accettate dichiarazioni rese dal proprietario dell'immobile e da esso sottoscritte in originale, indicanti l'esatto importo dell'affitto corrisposto dal locatario nell'anno 2019 o frazione di esso, purchè obbligatoriamente corredate da copia del documento di riconoscimento valido del proprietario dichiarante;

- b.4** Fotocopia di un documento di riconoscimento valido del dichiarante richiedente il contributo;

- b.5** Fotocopia del modello ISEE in corso di validità;

- b.6** In caso di reddito del nucleo familiare pari a zero o insufficiente a sostenere il canone di locazione e/o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito sia superiore al 90%, dovrà essere obbligatoriamente essere prodotta la documentazione di cui all'art. 1 comma h) del presente bando;

E' opportuno allegare altresì, qualora il richiedente ne sia in possesso, il modello 730 o Modello Unico inerente i redditi percepiti dall'intero nucleo familiare nell'anno **2019**).

Per i cittadini di Stati non aderenti all'Unione Europea, oltre alla documentazione di cui al precedente punto b), è inoltre richiesta, pena l'esclusione:

- c.1** documentazione attestante la condizione giuridica di permanenza nel territorio italiano (carta di soggiorno o permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno);

LA RICHIESTA PER L'ACQUISIZIONE DELLA SOPRANDICATA DOCUMENTAZIONE E' RITENUTA OBBLIGATORIA IN OSSERVANZA DELLA D.G.R. N° 1724 DEL 22/10/2020; IL RISPETTO DI TALE INCISO RISULTA NECESSARIO PER IL CONSEGUENTE RICONOSCIMENTO DA PARTE DELLA REGIONE PUGLIA, IN CAPO AL COMUNE DI LECCE, DEL DIRITTO AD EROGARE I CONTRIBUTI.

IN CONSIDERAZIONE DEI RIDOTTI TEMPI ISTRUTTORI CONCESSI PER LA DEFINIZIONE DELLE GRADUATORIE, LE DOMANDE CONCERNENTI IL PRESENTE CONCORSO VERRANNO ESAMINATE ESCLUSIVAMENTE SULLA BASE DI QUANTO DICHIARATO NELL'ISTANZA E DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA A CORREDO DELLA STESSA. PERTANTO, AI CONCORRENTI NON È CONCESSA LA POSSIBILITÀ DI INTEGRARE LA DOCUMENTAZIONE INIZIALMENTE PRESENTATA, IN TEMPI POSTERIORI ALLA DATA DI CHIUSURA DEL BANDO DI CONCORSO. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NON PROVVEDERÀ A RICHIEDERE ALCUNA INTEGRAZIONE.

Si specifica che l'importo del canone di locazione oggetto di rimborso per l'anno **2019**, deve considerarsi quello risultante dal contratto medesimo e riferito alla esclusiva locazione dell'alloggio, quindi al netto di eventuali oneri accessori e delle somme versate a titolo di cauzione. Questo Comune procederà d'ufficio a considerare l'ammontare mensile dell'affitto corrisposto

esclusivamente per la locazione dell'alloggio decurtando il 10% della pigione mensile, in caso di presenza di pertinenze dell'immobile quali garage, box, autorimesse, depositi, ecc, indipendentemente dalla loro consistenza o in caso di alloggio ammobiliato.

L'interessato, con la firma obbligatorie (pena l'esclusione) posta in calce al modulo di domanda , dichiara di essere consapevole delle responsabilità civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni false e/o dichiarazioni mendaci, ai sensi del «TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA» approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

Si informa che, per effetto del Regolamento (UE) n. 679 del 27/04/2018 (GDPR), i dati personali dei concorrenti, raccolti e custoditi dal Comune, anche con l'ausilio di strumenti informatici, e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui alla legge n. 431/1998, fra le quali rientra l'adeguata pubblicità delle graduatorie con esplicita distinzione dei concorrenti della fascia a) ed il relativo importo, i concorrenti della fascia b) ed il relativo importo e i concorrenti non ammessi con la relativa motivazione, nonché per la creazione dell'Osservatorio Regionale. Il consenso al trattamento dei dati personali è necessario per la partecipazione al presente bando. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione, nei limiti soggettivi e oggettivi previsti da norme di legge e/o regolamento: ai dipendenti di questo Comune necessariamente coinvolti, per obbligo normativo o contrattuale, nel procedimento di selezione in questione; ai soggetti pubblici con riferimento alle rispettive funzioni pubbliche previste da leggi e regolamenti; agli altri soggetti titolari del diritto di accesso a norma della legge 241/90. Gli eventuali dati sensibili e/o giudiziari, riportati nella domanda e negli allegati documenti, saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione ad organi della pubblica amministrazione soltanto nei casi rispettivamente previsti dalla legge e dal Garante.

Il titolare dei dati personali potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati da parte di questo Ente, i diritti previsti dal Regolamento (UE) n. 679 del 27/04/2018.

Il Responsabile della Protezione dei dati personali (c.d. "DPO") è il Responsabile del Servizio pro-tempore.

ART. 3 – FORMULAZIONE GRADUATORIE AVENTI DIRITTO E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

A seguito di presentazione delle istanze, l'Ufficio competente, previa istruttoria delle stesse e seguendo le indicazioni di cui alla Deliberazione di G.R. n° 1724 del 22/10/2020, redigerà **APPOSITE GRADUATORIE SULLA BASE DEL REDDITO ISEE** con indicazione delle domande ammesse al contributo e di quelle dichiarate non ammissibili.

Le suddette graduatorie saranno approvate con determinazione dirigenziale pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Lecce per un periodo di 15 giorni. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Si specifica che le risorse disponibili per il rimborso degli affitti relativi all'anno **2019**, assegnati preliminarmente al Comune di Lecce dalla Regione Puglia, giusto Atto dirigenziale n. 131 del 29/05/2020, ammontano a € 240.372,33 , cui si aggiungono € 150.000,00 (somme a valere sul Fondo morosità incolpevole 2019 ripartite con la Determina Regionale n. 132 del 29/05/20209), € 39.947,55 (somme a valere sui finanziamenti FINCOVID di cui alla DGR n. 1724 del 22/10/2020), € 67.000,00 quale quota di compartecipazione del Comune di Lecce, nonché l'eventuale quota di ulteriore premialità che dovesse essere riconosciuta da parte della Regione Puglia.

L'erogazione dei contributi, è condizionata al trasferimento dei fondi da parte della Regione Puglia in favore del Comune di Lecce e l'importo degli stessi e' calcolato nei modi e nei limiti massimi previsti dal d.m. del 7/6/99, art. 1 e art. 2, comma 3, ovvero:

- 1) per i richiedenti individuati nella fascia di reddito di cui all'art. 1 punto g1 del presente Bando di Concorso, al canone di affitto rimborsabile per l'anno **2019** decurtato di una quota pari al 14% del reddito complessivo del nucleo familiare. L'importo del contributo annuo non potrà comunque essere superiore a € 3.098,74;
- 2) per i richiedenti individuati nella fascia di reddito di cui all'art. 1 punto g2 del presente Bando di Concorso al canone di affitto rimborsabile per l'anno **2019** decurtato di una quota pari al 24% del reddito convenzionale annuo complessivo del nucleo familiare. L'importo del contributo annuo non potrà comunque essere superiore a € 2.324,05.

SI PROVVEDERA' AD EROGARE L'INTERO CONTRIBUTO DEL SPETTANTE A CIASCUN SOGGETTO AVENTE DIRITTO, SECONDO L'ORDINE DI INSERIMENTO IN GRADUATORIA, FINO AD ESAURIMENTO DELLE RISORSE DISPONIBILI, DANDO PRIORITA' AI RICHIEDENTI CON REDDITO ISEE PIÙ BASSO.

Le mensilità di affitto rimborsabili, ai fini del presente concorso, potranno essere soltanto quelle per le quali l'interessato produca, allegandola all'istanza, idonea documentazione atta a dimostrare l'avvenuto pagamento del canone di locazione nei confronti del proprietario locatore dell'alloggio (e firmatario del contratto) e/o di un suo legittimo delegato alla riscossione e/o di altra persona avente titolo.

L'erogazione dell'eventuale contributo riconosciuto, AVVERRA' ESCLUSIVAMENTE A MEZZO ACCREDITO su conto corrente bancario/postale o carta prepagata munita di codice IBAN, intestati al richiedente o ad un proprio congiunto, come indicato nel modello A di domanda (non sono ammessi accrediti sui libretti postali).

ART. 4 – NORME FINALI

Le domande di partecipazione al presente Bando di Concorso possono essere ritirati dai cittadini interessati presso la sede dei Servizi Sociali sita in Corte Maternità e Infanzia e presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) di questo Comune - c/o Palazzo di Città.

Le domande saranno altresì disponibili sul sito www.comune.lecce.it – Aree tematiche - Casa - Rimborso affitti ex legge 431/98.

LE DOMANDE, PENA ESCLUSIONE, DOVRANNO PERVENIRE NEI MODI E NEI TERMINI INDICATI E DOVRANNO ESSERE COMPILATE CORRETTAMENTE IN OGNI PARTE E CORREDATE DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA. NON SARANNO ACCETTATE ISTANZE NON CONFORMI, INCOMPLETE O ILLEGIBILI.

Ai sensi dell'art. 71 comma 1 e 2 del T.U. approvato con D.P.R. n. 445/2000 e di quanto esplicitamente previsto nella D.G.R. n° 1724 del 22/10/2020 l'Amministrazione Comunale, procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.

La presenza di dichiarazioni false o mendaci comporterà la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza, nonché la revoca del provvedimento di assegnazione e il recupero delle somme eventualmente erogate.

La presentazione della domanda di partecipazione al presente Bando di Concorso implica la piena conoscenza di tutte le norme vigenti in materia, nonché l'espressa accettazione di tutte le modalità previste nel concorso stesso che l'interessato si impegna ad osservare.

IL DIRIGENTE
Dott. Antonio Michele GUIDO

Lecce, li 01.12.2020